

**COSTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
IN FORMA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di marzo.

In Rovereto (TN), nel mio studio sito in via Bezzi n. 30.
Avanti a me dott. **ORAZIO MARCO POMA** Notaio in Rovereto, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto.

SONO PRESENTI

- la signora **MORINELLI MARIA**, cittadina italiana, nata ad Ascea (SA) il giorno 15 maggio 1956, domiciliata a Porpetto (UD) Via Pre Zaneto n.14 D, codice fiscale MRN MRA 56E55 A460H;
- la signora **MONTAGNER LAURA**, cittadina italiana, nata a Latisana (UD) il 15 settembre 1971, domiciliata a Latisana (UD) Via G. Cassi n.30, codice fiscale MNT LRA 71P55 E473A;
- il signor **ZANCO RODRIGO**, cittadino italiano, nato a Parigi (Francia) il 21 agosto 1961, domiciliato a Latisana (UD) Via G. Cassi n.30, codice fiscale ZNC RRG 61M21 Z110F;
- la signora **ZANCO KUMUD**, cittadina italiana, nata a Delhi (India) il 23 dicembre 2004, domiciliata a Latisana (UD) Via G. Cassi n.30, codice fiscale ZNC KMD 04T63 Z222L;
- la signora **ZIMOLO ELISABETTA**, cittadina italiana, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 26 ottobre 1975, domiciliata a Latisana (UD) Via Fratelli Cervi n.10, codice fiscale ZML LBT 75R66 I4030;
- il signor **PRIANTE VITO**, cittadino italiano, nato a Cordovado (PN) il 28 febbraio 1946, domiciliato a Sesto al Reghena (PN) Località La Mondina n.1, codice fiscale PRN VTI 46B28 C993C;
- il signor **DE MARCO GIORGIO**, cittadino italiano, nato a Cordignano (TV) il 9 febbraio 1954, domiciliato a Sacile (PN) Viale Trento n.119/A, codice fiscale DMR GRG 54B09 C992S
- la signora **ZACCARIOTTO SILVANA**, cittadina italiana, nata a Sacile (PN) il 18 maggio 1961, domiciliata a Sacile (PN) Viale Trento n.119/A, codice fiscale ZCC SVN 61E58 H657I;
- il signor **SOVRAN PIERPAOLO**, cittadino italiano, nato a Latisana (UD) il 16 giugno 1956, domiciliato a Latisana (UD) Via Barozzi n.8, codice fiscale SVR PPL 56H16 E473T;
- il signor **BIANCO LINO**, cittadino italiano, nato a Conegliano (TV) il 13 dicembre 1960, domiciliato a Tarzo (TV) Villaggio Armando Diaz n.29, codice fiscale BNC LNI 60T13 C957J;
- la signora **GOBBATO DANIELA**, cittadina italiana, nata a Gruaro (VE) il 5 novembre 1960, domiciliata a Lignano Sabbiadoro (UD), Via Giardini n.4, codice fiscale GBB DNL 60S45 E215N.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Registrato a Trento
il 05/04/2024
N. 7797
Serie 1T
Pagati €

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), i signori Montagner Laura, Zanco Rodrigo, Zanco Kumud, Zimolo Elisabetta, Priante Vito, De Marco Giorgio, Zaccariotto Silvana, Sovran Pierpaolo, Bianco Lino, Morinelli Maria e Gobbato Daniela costituiscono una associazione denominata

"FONTE DI ACQUAVIVA O.D.V.".

È volontà dei comparenti qualificare la costituenda organizzazione quale Ente del Terzo Settore e, pertanto, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e delle altre norme di legge in materia.

Art. 2 - FINALITÀ

L'organizzazione è costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale: promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività con erogazione di contributi filantropici e con attività di sostegno umanitario ed economico anche all'estero e di altre attività anche non classificate.

L'organizzazione, pertanto, non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 3 - OGGETTO

L'organizzazione ha ad oggetto lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni (lettera "n" D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera "i" D.lgs. 117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera "u" D.lgs. 117/17);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera "v" D.lgs. 117/17).

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria, azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi oppure azione di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi.

L'organizzazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - SEDE

L'organizzazione ha sede legale in Latisana (UD).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel Registro delle Persone Giuridiche, si precisa che l'indirizzo della sede legale dell'organizzazione è stabilito in via Gelio Cassi n. 30.

Art. 5 - DURATA

La durata dell'organizzazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE - CONFERIMENTI - PATRIMONIO

La quota di iscrizione di ogni associato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dichiarano di aver ciascuno versato la quota iniziale di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero) mediante:

- assegno circolare emesso dalla banca "CREDIT AGRICOLE" in data 19 (diciannove) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n. 2300713786-07 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);
- assegno circolare emesso dalla banca "CREDIT AGRICOLE" in data 19 (diciannove) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n. 2300713787-08 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);
- assegno circolare emesso dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A." in data 18 (diciotto) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.3111506371-12 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);
- assegno circolare emesso dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A." in data 18 (diciotto) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.3111506373-01 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);
- assegno circolare emesso dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A." in data 18 (diciotto) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.3111506372-00 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);
- assegno circolare emesso dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A." in data 19 (diciannove) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.3112979716-02 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);
- assegno circolare emesso dalle "POSTE ITALIANE S.P.A." in data 19 (diciannove) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.0373331338-03 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);

- assegno circolare emesso dalle "PRIMACASSA CREDITO COOPERA-

TIVO FVG" in data 20 (venti) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.6004789392-04 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);

- assegno circolare emesso dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A." in data 20 (venti) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.311506374-02 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);

- assegno circolare emesso dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A." in data 21 (ventuno) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.3111300585-03 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);

- assegno circolare emesso dalla banca "INTESA SANPAOLO S.P.A." in data 21 (ventuno) marzo 2024 (duemilaventiquattro) portante il n.3112979717-03 all'ordine della costituenda associazione, munito di clausola di non trasferibilità e per l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero);

I comparenti, in relazione ai suddetti versamenti, si rilasciano reciproca quietanza.

Il patrimonio iniziale dell'organizzazione, pertanto, è costituito da un importo complessivo di euro 15.400,00 (quindicimilaquattrocento virgola zero zero) versato come sopra.

Il patrimonio dell'organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 e per il solo perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

L'organizzazione, ai fini della gestione del proprio patrimonio, della raccolta fondi e risorse in genere e della destinazione e modalità di erogazione di beni o servizi, deve attenersi strettamente a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di ogni genere agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori o ad altri componenti degli organi dell'organizzazione.

Art. 7 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'organizzazione tutte le persone che siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo, su domanda dell'interessato, nel rispetto del principio di democraticità e secondo i criteri individuati dallo Statuto.

Art. 8 - ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organizzazione è amministrata, fino a revoca o dimissioni,

da un Consiglio di Amministrazione, in persona di:

- Montagner Laura, sopra generalizzata, domiciliata per la carica presso la sede legale, in qualità di Presidente e Consigliere;
- Zimolo Elisabetta, Priante Vito, De Marco Giorgio e Morinelli Maria, sopra generalizzati, domiciliati per la carica presso la sede legale, in qualità di Consiglieri;

i quali presenti dichiarano di accettare la carica, dichiarando che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della associazione.

Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Art. 10 - ESTINZIONE O SCIoglimento

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento dell'organizzazione, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di altre organizzazioni di volontariato o di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, o, in mancanza, in favore della Fondazione Italia Sociale.

Art. 11 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Il funzionamento dell'organizzazione è regolato dallo statuto, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo e che si allega allo stesso sotto la lettera "A".

Nello statuto sono contenute le regole per l'ammissione di nuovi associati, per il recesso e l'esclusione dei partecipanti, per l'esercizio del diritto di voto, per il funzionamento delle assemblee, dell'organo amministrativo e degli altri eventuali organi associativi, per l'estinzione e lo scioglimento dell'organizzazione e tutte le altre regole relative al funzionamento dell'organizzazione stessa.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 12 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, i comparenti autorizzano me notaio a compiere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'organizzazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 13 - DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 14 - PRIVACY

I comparenti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiarano di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico dell'organizzazione. Richiesto ricevo questo atto scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio su sette pagine di due fogli e da me Notaio letto, **unitamente all'allegato**, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore dodici e minuti trenta.

Firmato Morinelli Maria

Laura Montagner

Zanco Rodrigo

Kumud Zanco

Elisabetta Zimolo

Priante Vito

De Marco Giorgio

Silvana Zaccariotto

Pierpaolo Sovran

Lino Bianco

Daniela Gobbato

Orazio Marco Poma (l.s.)

Allegato "A" Rep. 13799/10823

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FONTE DI ACQUAVIVA ODV"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata **"FONTE DI ACQUAVIVA ODV"** di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Latisana (UD). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Udine ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ODV" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi **FONTE DI ACQUAVIVA ODV**".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni (lettera "n" D.lgs. 117/17);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera "n" D.lgs. 117/17);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera "u" D.lgs. 117/17);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera "v" D.lgs. 117/17).

L'Associazione persegue le seguenti finalità: promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività con erogazione di contributi filantropici e con attività di sostegno umanitario ed economico anche all'estero e di altre attività anche non classificate.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) cooperare per la realizzazione di programmi nei paesi in via di sviluppo;

b) favorire la promozione umana, sociale ed economica di comunità, villaggi, cooperative delle popolazioni in difficoltà;

c) promuovere iniziative culturali e di cooperazione per una sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell'ambiente e della pace, attraverso stampa e divulgazione di materiale, informazioni, giornali, libri, documenti, organizzazione di incontri, conferenze e manifestazioni;

d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli as-

sociati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande ricevute nella prima riunione del mese successivo a quello del ricevimento. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria decide sull'istanza di appello in occasione della sua prima successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso volontario o esclusione. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione, con la decisione del Consiglio Direttivo, per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

d) mancato pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento;

l'associato può essere escluso qualora non versi l'importo entro il termine indicato. L'associato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto, dopo aver saldato la quota associativa dovuta per il periodo in cui rivestiva la qualifica del socio.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30

(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cin-

quanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, qualora nominato.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento cartaceo e/o elettronico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima con-

vocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria di:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati;

in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria di:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Sono comunque fatte salve le inderogabili norme di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti coloro che risultano iscritti fra gli associati.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati

in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da tre a nove, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (anche mediante email o pubblicazione sul sito internet dell'associazione), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il

Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria e può essere monocratico oppure costituito da più membri a discrezione dell'Assemblea. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Se l'organo di controllo è composto da più membri, esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea che deve essere convocata nel più breve tempo possibile.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo di:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti tenuto presso il Ministero delle Finanze.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verba-

le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione risponde soltanto l'associazione col proprio patrimonio.

2. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative

disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato Morinelli Maria

Laura Montagner

Zanco Rodrigo

Kumud Zanco

Elisabetta Zimolo

Priante Vito

De Marco Giorgio

Silvana Zaccariotto

Pierpaolo Sovran

Lino Bianco

Daniela Gobbato

Orazio Marco Poma (l.s.)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
ALL'ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO ANALOGICO
(ARTICOLO 68 TER LEGGE NOTARILE 89/1913
- ARTICOLO 22 D.LGS. 82/2005)

Io sottoscritto dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto, con studio in via E. Bezzi n. 30, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale dotata di Certificato di Vigenza valido dal giorno 4 settembre 2023 al giorno 4 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019, attesto che la presente copia (che si produce unitamente alla presente attestazione in numero 22 (ventidue) pagine compresa la presente) rilasciata su supporto informatico (PDF/A) è conforme al documento originale ai miei rogiti formato su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Rovereto (TN), 5 aprile 2024.

Firma digitale del Notaio Orazio Marco Poma di Rovereto.